

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

11 GEN. 2000

ADDI 11 GEN. 2000

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO, AMATI, DONATO, HERMANIN E LUCISANO.

DELIBERAZIONE N° 44

Oggetto: Atto di controllo - Deliberazione ARSIAL 13.9.1999, n.510/CD
concernente: "DCR 404/97 e deliberazione 22.7.1998 n.313/CD. Definizione delle
domande a seguito di supplemento istruttoria". Approvazione con prescrizioni.
SCADENZA 13/01/00



OGGETTO: Atto di controllo - Deliberazione ARSIAL 15 settembre 1999 n.510/CD
concernente: "DCR 404/97 e deliberazione ARSIAL 22 luglio 1998 n. 315/CD: Definizione
delle domande a seguito di supplemento di istruttoria"
APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI . SCADENZA 13 gennaio 2000.

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: " Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);

VISTA la deliberazione ARSIAL n.440/CD/99 , con la quale l'Agenzia ha proceduto all'approvazione della graduatoria di merito dei progetti ammessi al beneficio del contributo incentivante la capitalizzazione degli organismi cooperativi ai sensi della direttiva consiliare n. 404/97, così come modificata nella DCR 467/98;

PRESO ATTO che con la citata deliberazione n. 440/CD/99 l'ARSIAL " non ammettere a contributo le domande ... delle Cooperative Gotto d'Oro, CO.PRO.VI., Kiwi Sole e CISA, per le quali si fa riserva di decisione, sulla base di un supplemento di valutazione per aspetti specifici", riservandosi una eventuale integrazione "della presente deliberazione ai risultati del supplemento di istruttoria richiesto";

CONSIDERATO che relativamente alla domanda inoltrata dal consorzio CO.PRO.VI., il predetto approfondimento istruttorio di ARSIAL tende a chiarire alcuni particolari aspetti quali:

-la volontà del consiglio di amministrazione dell'organismo cooperativo, di impegnare i soci al versamento di nuove quote di capitale sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del bando ARSIAL;

-la regolarità del pagamento del canone di concessione amministrativa dello stabilimento di proprietà dell'Agenzia;

RITENUTO che, a seguito dell'integrazione istruttoria espletata da ARSIAL tramite l'apposito gruppo di lavoro e dal Nucleo per la valutazione finale, l'Agenzia, con la deliberazione di cui all'oggetto, ritiene ammissibile a contributo il progetto presentato dal CO.PRO.VI. per un importo complessivo dell'investimento ammesso pari a £ 4.788.744.850 , di cui £ 2.394.372.420, quale contributo complessivo assentito;

ATTESO che, il consiglio di amministrazione del CO.PRO.VI., con verbale 5 agosto 1999, ha fornito all'ARSIAL la precisazione della volontà di impegnare i soci al versamento di nuove quote di capitale sociale e che, dalla documentazione contabile dell'Agenzia non risultano morosità a carico del Consorzio, per canoni di concessione amministrativa dell'impianto di proprietà dell'Agenzia;

FERMA RESTANDO l'esclusiva responsabilità di ARSIAL, per quel che attiene l'istruttoria e il giudizio sulla qualità tecnico-economica dei singoli progetti presentati dai potenziali soggetti beneficiari, ivi compresa:

- la coerenza istruttoria espletata dall'Agenzia rispetto alle disposizioni comunitarie previsti dalla decisione 173/94 C.E. del 22.3.1994 e dalla decisione 834/94 C.E. del 15.12.1994 che approva il Q. C.S. 1994-1999;
- la garanzia, tramite atti formali, che il soggetto beneficiario mantenga la destinazione dell'investimento assentito per 10 anni qualora l'investimento riguardi opere murarie, e di 5 anni qualora il medesimo preveda l'acquisto di attrezzature e macchinari;

CONSIDERATO che la nota della Commissione Europea del 13 giugno 1997, n. 4471, espressamente prevede nel caso " di aiuti all'investimento...il prestito di garanzie bancarie sarà concesso solo quando i suoi effetti, cumulati con altri aiuti pubblici, non raggiungono i limiti fissati per gli aiuti all'investimento.

RITENUTO che, in ragione di quanto affermato nel precedente capoverso, qualora in relazione alle garanzie fideiussorie assentite successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 2/95, l'ARSIAL fosse già stata escussa, il progetto presentato dal CO.PRO.VI sarebbe escluso dal contributo pubblico, in virtù dell'art. 10, punto 1), lettera c) dell'Avviso pubblico, in quanto, in tale ipotesi, l'organismo associativo non offrirebbe le dovute garanzie di " consistenza economica, finanziaria e patrimoniale";

RITENUTO che, analogamente a quanto in precedenza espresso, qualora l'ARSIAL avesse fornito al consorzio di cui all'oggetto, precedenti garanzie fideiussorie, tuttora in essere, nel caso in cui il soggetto beneficiario non ottemperasse al pagamento del proprio debito, il contributo pubblico incentivante la capitalizzazione dovrebbe essere revocato e recuperata la somma già corrisposta, comprensiva degli interessi di mora;

TENUTO CONTO della imminente scadenza del termine del controllo;

RITENUTO di adottare il presente atto ancorché non sia stato acquisito il preventivo parere della competente Commissione Consiliare;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, comma 32;

DELIBERA

In conformità con le premesse e ferma restando la responsabilità dell'Agenzia per quel che concerne l'istruttoria tecnico-economica dei singoli progetti presentati e della loro coerenza con l'Avviso pubblico e la normativa comunitaria:

- di approvare la deliberazione ARSIAL 15 settembre 1999, n.510/CD, ai sensi del 4° e 6° comma dell'art. 14, della legge regionale n. 2/95 con le prescrizioni di seguito indicate.
1. L'Agenzia deve essere garantita, tramite atti formali, del versamento di nuove quote di capitale sociale da parte dei soci del consorzio CO.PRO.VI, limitatamente alla parte di propria competenza e del mantenimento della funzionalità degli impianti e della destinazione dell'investimento assentito per 10 anni, qualora l'investimento riguardi opere murarie, per 5 anni qualora il medesimo preveda l'acquisto di attrezzature e macchinari;
 2. Qualora in relazione alle garanzie fideiussorie assentite successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 2/95, l'ARSIAL fosse già stata escussa, il progetto presentato dal CO.PRO.VI sarebbe escluso dal contributo pubblico, in virtù dell'art. 10, punto 1), lettera c) dell'Avviso pubblico, in quanto, in tale ipotesi, l'organismo associativo non offrirebbe le dovute garanzie di " consistenza economica, finanziaria e patrimoniale";

3. Qualora l'ARSIAL avesse fornito al consorzio di cui all'oggetto, precedenti garanzie fideiussorie, tuttora in essere, nell'ipotesi in cui il soggetto beneficiario non ottemperasse al pagamento del proprio debito, il contributo pubblico incentivante la capitalizzazione dovrebbe essere revocato e recuperata la somma già corrisposta, comprensiva degli interessi di mora;

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

SI INVIARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ALLA COMPETENTE
COMMISSIONE CONSILIARE PER OPPORTUNA NOTIZIA.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: Dott. Saverio GUCCIONE

Per copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO
DELLA GIUNTA REGIONALE



20 GEN 2000